COMUNE DI CICERALE

(Provincia di Salerno)

AREA VIGILANZA

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DI CANI ED ASPETTI CONNESSI

Approvato con atto consiliare
n. 29 del 01.12.2008

INDICE

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi generali
Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento
Art. 4 Obbligo di guinzaglio e di museruola
Art. 5 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
Art. 6 Tutela del patrimonio pubblico
Art. 7 Aree riservate
Art. 8 Detenzione all'interno di abitazione e di aree private
Art. 9 Accesso negli esercizi pubblici
Art. 10 Obblighi e divieti vari
Art. 11 Obblighi in caso di fuga o di scomparsa
Art. 12 Divieto di abbandono
Art. 13 Cani randagi
Art. 14 Tutela dall'aggressività dei cani
Art. 15 Disposizioni transitorie
Art. 16 Sanzioni
Art. 17 Entrata in vigore

Comune di Cagliari

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti.

Art. 2
Principi generali

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli,
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3
Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale Campania l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente.

In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, entro quindici (15) giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto alle Autorità Competenti:

a) la morte dell'animale, entro cinque (5) giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne
le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

b) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale, entro i cinque (5) giorni successivi al fatto.

Art. 4
Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:

a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della
mole dello stesso;

b) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o munito di idonea museruola;

c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;

d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 3 (tre), ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 1 (uno) nel caso di guinzaglio retrattile.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie.

Art. 5
Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente art. 3, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani;

b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta, possibilmente di materiale plastico impermeabile.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

Art. 6
Tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinchè l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

Art. 7
Aree riservate

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola, soprattutto se sono presenti altri cani.

Nelle aree in argomento, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente art. 4.

Art. 8
Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di 5 (cinque) ore giornaliere o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a mt.10 (dieci) e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.

In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt. 2 (due) e non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie e per la ricerca del tartufo, purchè la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il canile più vicino, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

Art. 9
Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal

successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto ai sensi delle norme esistenti in materia.

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Viene concessa la facoltà di non ammettere cani al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

I gestori di tali esercizi hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

Art. 10
Obblighi e divieti vari

E' vietato:
- tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
- tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
- l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
- l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.

Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare che il cane, anche se di piccola taglia possa infastidire gli astanti.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

Art. 11
Obblighi in caso di fuga o di scomparsa

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio Tecnico Comunale ed al Comando Polizia Municipale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro 5 giorni dal momento in cui se ne sono accorti.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Art. 12
Divieto di abbandono

È vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà od alla detenzione dell'animale deve darne immediata comunicazione scritta al Comune, che dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 10 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

Art. 13
Cani randagi

La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comandio di Polizia Municipale di Cicerale.

Art. 14
Tutela dall'aggressività dei cani

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività di predeterminate razze di cani, si applicano, per la durata della loro validità e per l'elenco delle razze canine in esse contenuto, le apposite ordinanze in materia emanate dal Ministro della salute.

L'Ufficio comunale che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia municipale i

nominativi dei proprietari di cani la cui razza o tipologia figuri inserita nell'elenco di cui al precedente comma. La Polizia municipale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento.

I detentori di cani la cui razza rientri tra quelle contemplate nell'ordinanza di cui al comma primo, nonché quelli ritenuti mordaci dal competente servizio veterinario dell'A.S.L., hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni:

a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

Art. 15
Disposizione transitorie

Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente art. 8, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro 2 mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 16
Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, sono punite come segue:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 3;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 4, primo comma lett.a);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 4, primo comma lett.b);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 4, primo comma lett.c);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 4, primo comma lett. d);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 4, secondo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 5, primo comma lett.a), oltre all'asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniari da € 50,00 a € 500,00;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 5, primo comma lett.b);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 6;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 7, primo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 7, secondo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, primo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, secondo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, terzo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, quarto comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, quinto comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, sesto comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 9;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 10, primo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 10, secondo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 11;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 12;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, la violazione dell'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati da cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui all'art. 14 del presente regolamento. Consegue la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso il canile più vicino, con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando il medesimo non abbia provveduto ad idonea assicurazione;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, la violazione al divieto di acquistare, possedere o detenere cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui all'art. 14 del presente regolamento. Consegue la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso il canile più vicino, con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando l'animale non venga ritirato da

persona a cui non sia fatto divieto di detenerlo.

Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto consiliare che lo approva.